

# PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 29.11.2005

Publicata il 07/12/2005

Esecutiva il 18/12/2005

## INDICE

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

[Art. 1 - Finalità del Piano](#)

[Art. 2 - Sfera di applicazione del Piano](#)

[Art. 3 - Attività non sottoposte alle norme di Piano](#)

[Art. 4 - Tipologia dei punti di vendita di giornali e riviste](#)

### CAPO II - AUTORIZZAZIONE PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

[Art. 5 - Oggetto dell'autorizzazione](#)

[Art. 6 - Requisiti soggettivi per l'autorizzazione](#)

[Art. 7 - Chiusura temporanea di rivendite](#)

[Art. 8 - Procedura per la richiesta di autorizzazione](#)

[Art. 9 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione](#)

[Art.10 – Pareri](#)

[Art.11 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione](#)

[Art. 12 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione](#)

[Art. 13 - Svolgimento dell'attività](#)

[Art. 14 - Cessazione e subingresso nella attività](#)

### CAPO III - LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA .ESCLUSIVI. PREVISIONI DI PIANO

[Art. 15 – Zonizzazione](#)

[Art. 16 - Autorizzazioni per zone di Piano e aggiornamento del Piano](#)

[Art. 17 - Distanze minime](#)

[Art. 18 - Edicole su suolo pubblico](#)

[Art. 19 - Rivendite interne](#)

[Art. 20 - Trasferimento all'interno della stessa zona di Piano](#)

[Art. 21 - Trasferimento in altra zona di Piano](#)

### CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

[Art. 22 - Punti di vendita non esclusivi](#)

[Art. 23 -Norma di rinvio](#)

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Finalità del Piano

1. Il Piano, ai sensi del D. Lgs. 24 aprile 2001, N.170 si propone di incrementare la diffusione della stampa attraverso una razionale espansione della rete di rivendite di giornali e riviste, assicurando un più razionale insediamento delle medesime in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione, una migliore produttività del servizio e un più facile accesso degli utenti ai punti di vendita.

#### Art. 2 - Sfera di applicazione del Piano

1. Le presenti norme hanno validità per il rilascio di autorizzazioni amministrative alla rivendita di giornali e riviste su tutto il territorio comunale.
2. Qualora non intervengano nuove norme a modifica di quelle attuali, che disciplinano il settore, il piano viene aggiornato secondo quanto disposto al successivo art. 16.
3. Il Piano può essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza quinquennale, qualora si determinino situazioni normative di riferimento nuove, o condizioni diverse da quelle previste alla adozione del medesimo e che pregiudichino la funzionalità del servizio.

#### Art. 3 - Attività non sottoposte alle norme di Piano

1. Non sono sottoposte all'obbligo dell'autorizzazione amministrativa comunale le seguenti attività:

- a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, luoghi di culto, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- c) per la consegna, porta a porta, e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera a), del DPR 29 settembre 1973, n. 597.
- d) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, in alberghi e altri esercizi ricettivi, quando essa costituisca un servizio ai clienti. Tale attività è considerata come un servizio ai clienti se l'esercizio ricettivo ha una capacità di almeno 30 posti letto.
- e) Per l'attività effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. Detto servizio può essere svolto con accordi di fornitura da parte del fornitore della zona.

2. Rientrano nelle ipotesi indicate alla lettera a) del precedente comma, ancorché si tratti di pubblicazioni distribuite contemporaneamente nelle edicole, le vendite effettuate all'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via, ovvero all'interno delle medesime o negli spazi immediatamente antistanti.

#### **Art. 4 - Tipologia dei punti di vendita di giornali e riviste**

1. I punti vendita di giornali e riviste sono distinti in:

- a) chioschi: si tratta di punti vendita, situati su area pubblica, appositamente previsti dal Comune, destinati a qualificare una zona urbana divenendo momenti di aggregazione e socialità e collegati ad interventi più ampi di qualificazione urbanistico-ambientale. La loro collocazione e connotazione estetica e fisica sarà definita nel bando per l'assegnazione dell'area e per il rilascio dell'autorizzazione. Per questi punti vendita le distanze di cui all'articolo 17 possono essere ridotte del 30%. E' vietato installare chioschi per la vendita di giornali su aree private.
- b) Punti vendita esclusivi: sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.
- c) Punti vendita non esclusivi: in cui l'attività di vendita di quotidiani ovvero periodici viene svolta in aggiunta ad altre tipologie merceologiche negli esercizi individuati dal decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170.
- d) rivendite stagionali (art. 2, comma 2, del D.Lgs. 170/2001): la cui attività di vendita viene svolta in un periodo limitato dell'anno.

### **CAPO II - AUTORIZZAZIONE PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE**

#### **Art. 5 - Oggetto dell'autorizzazione**

- 1. L'attività di rivendita di giornali e riviste, anche tramite distributori automatici, non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170.
- 2. L'autorizzazione comunale è rilasciata dal Responsabile del Settore competente.
- 3. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività esclusivamente una determinata impresa, in una definita ed univocamente individuabile ubicazione.
- 4. E' previsto il rilascio della autorizzazione nei seguenti casi :
  - 1) apertura di un nuovo punto di vendita;
  - 2) trasferimento del punto di vendita.

#### **Art. 6 - Requisiti soggettivi per l'autorizzazione**

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'apertura di un punto di vendita di giornali e riviste deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/98.

#### **Art. 7 - Chiusura temporanea di rivendite**

1. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi esclusivi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite di posti fissi esclusivi, questi devono affidare a titolari di altre autorizzazioni o ad altri soggetti, con priorità agli esercizi affini dello stesso bacino di utenza, la vendita, anche porta a porta, di giornali e riviste. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editrici possono provvedere

direttamente.

2. In caso di chiusura, il titolare interessato, deve comunicare al Comune preventivamente:

- i motivi di comprovato impedimento per malattia o infortunio ad esercitare l'attività
- il periodo per il quale affida ad altri la distribuzione, nonché le generalità del soggetto al quale trasferisce momentaneamente l'attività.

3. Il periodo di affidamento della distribuzione a terzi per chiusura temporanea e ricorrente della rivendita, di norma non può essere superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare. Nei casi di comprovata necessità, ovvero di persistenza delle cause che hanno giustificato l'affidamento ad altri dell'attività di rivendita, il titolare può richiedere la proroga del periodo di cui al punto precedente. Ai fini del presente articolo, il periodo di chiusura temporanea non può comunque essere superiore a complessivi mesi 12.

#### **Art. 8 - Procedura per la richiesta di autorizzazione**

1. Le domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di un punto vendita, vanno indirizzate al Comune e devono essere presentate secondo la modulistica predisposta dal Comune, in ogni caso devono essere corredate dei seguenti documenti ed indicazioni:

- Planimetria dell'esercizio;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/98;
- dichiarazione relativa al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali. In particolare in relazione a quest'ultimo requisito deve essere indicato il numero del permesso a costruire o del condono edilizio.

2. Le domande presentate a mezzo posta debbono essere inoltrate tramite raccomandata. In tal caso per la data di presentazione si intende quella della spedizione della raccomandata in questione. Nel caso di presentazione di più domande nello stesso giorno si procederà alla scelta tramite sorteggio.

3. Nel caso che l'attività di rivendita venga svolta su suolo pubblico, il rilascio della relativa autorizzazione è contestuale al rilascio della concessione edilizia.

#### **Art. 9 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla osservanza dei criteri e delle norme stabilite nel presente Piano, ed al rispetto, oltreché delle Leggi vigenti in materia, dei regolamenti comunali di Polizia Urbana, Igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione d'uso degli edifici e delle aree previste dagli strumenti urbanistici.

2. Nel caso di concorrenza di domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita inerenti la stessa zona di localizzazione sarà data priorità ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio.

3. Nel caso di concorrenza, per la stessa zona, fra domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi sarà data priorità ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di vendita. L'esercizio non esclusivo potrà essere comunque autorizzato qualora sussistano le condizioni di rapporto di cui all'art.23 e nel rispetto delle distanze minime di cui all'art.17.

4. Nel caso di concorrenza, per la stessa zona, per l'apertura di nuovi punti di vendita, sarà data priorità a coloro che dimostrano di avere la disponibilità del locale.

5. Ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni per esercizi di vendita esclusivi su area pubblica, il Responsabile del Settore I provvede all'emanazione di un avviso pubblico.

6. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, si applicano i criteri di priorità indicati ai commi 2 e 3.

7. Qualora il trasferimento di un punto di vendita esclusivo su suolo pubblico avvenga su richiesta dell'Amministrazione Comunale per motivi di pubblico interesse e sia stata individuata un'altra area pubblica da destinare a punto di vendita esclusivo, non si procede all'indizione del bando e l'autorizzazione viene rilasciata d'ufficio e di diritto al soggetto titolare della precedente autorizzazione.

8. Qualora non giungano domande a seguito della pubblicazione del bando, le autorizzazioni vengono rilasciate a seguito di domande successive, seguendo l'ordine di arrivo delle stesse e nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente.

#### **Art.10 – Pareri**

1. Ai fini dell'emanazione del Bando, e per i provvedimenti di interesse generale che riguardano le rivendite di giornali e riviste, l'Amministrazione può sentire il parere delle seguenti organizzazioni:

- a) le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori;
- b) le associazioni più rappresentative a livello regionale dei distributori;
- c) le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale dei rivenditori;
- d) le associazioni dei consumatori;
- e) ogni altra associazione interessata alla diffusione dell'informazione a mezzo stampa, rappresentativa a livello provinciale, che ne faccia esplicitamente richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla data di adozione del presente piano.

2. Il parere è richiesto in forma scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Le organizzazioni suddette devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Responsabile del Settore competente. Trascorso tale termine, si intende che il parere è favorevole. Il parere non ha carattere vincolante.

#### Art.11 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Responsabile del Settore competente in base al presente Piano.
2. L'Amministrazione comunale, salvo i casi di interruzione del termine, è tenuta a pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione entro il termine di 30 giorni.

#### Art. 12 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade o viene revocata dal Responsabile del Settore competente nei seguenti casi:
  - nel caso in cui l'esercizio non venga attivato entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 12 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - nel caso in cui il titolare dell'attività perda i requisiti morali di cui all'art.5, comma 2, del d. lgs. 114/98;
  - qualora non ottemperi, nel caso di affidamento in gestione temporanea, alle prescrizioni di cui all'art.7;
  - nel caso in cui il titolare trasferisca la rivendita in altra zona di Piano, senza la preventiva autorizzazione.

#### Art. 13 - Svolgimento dell'attività

1. Le rivendite di giornali e riviste autorizzate possono curare il recapito a domicilio a clienti che ne facciano richiesta.
2. I soggetti autorizzati alla vendita di giornali e riviste sono tenuti ad assicurare parità di trattamento tra le diverse testate

#### Art. 14 - Cessazione e subingresso nella attività

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di una rivendita sono soggetti alla sola comunicazione al Comune, redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune stesso.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998.

### CAPO III - LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA .ESCLUSIVI. PREVISIONI DI PIANO

#### Art. 15 – Zonizzazione

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

**Zona 1:** Piazza Adua, Via Altobello, Via Amorosini, Via Aquilanti, Via Barilatti, Via Beato Amico, Via B. Gigli, Piazza Braccacini, Piazzale Carnevali, Corso Carradori, Piazzale Corridoni, Via D. Costanzi, Via Del Ponte, Via Della Quercia, Via Della Repubblica, Via Della Vittoria, Via G. Diaschi, Via Don Minzoni, Via Fonte Torciano, Via Garibaldi, Via Ginestreto, Via G. Giorgetti, Via Leopardi, Via Macerata, Via Marconi, Via G. Matteotti, Piazza Mazzini, Piazza Mercato, Via Pallotta, Via IV Novembre, Via S. Antonio, Vicolo San Benvenuto, Via S. Marcello, Via S. Pietro, Via Servi di Maria, Via Veragra, Via Zara.

**Zona 2:** Contrada Beldiletto, Contrada Casone, Via Del Donatore, Via E. Mattei, Contrada Filetti, Contrada Fossalupara, Contrada Fratte, Contrada Imbrecciata, Contrada Intriglione, Via L. da Vinci, Contrada Margherita, Contrada Monocchia, Contrada Montefanovecchio, Contrada Osterianuova, Contrada Paganuccia, Contrada Passatempo, Contrada Petritoli, Contrada Picchiaccio, Contrada Polpano, Contrada Settefinestre.

ZONE	IMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI	ABITANTI	FAMIGLIE	EDICOLE			
				E.	N.E.	Sper.	Totale
Zona 1	100	2073	803	2	1		3
Zona 2	93	1346	455	1			1
<b>TOTALE</b>	<b>193</b>	<b>3419</b>	<b>1258</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>4</b>

## Art. 16 - Autorizzazioni per zone di Piano e aggiornamento del Piano

1. In funzione del numero di famiglie residenti per zona e della prevalente destinazione urbanistica delle medesime nonché delle edicole già esistenti, sono individuate, all'interno delle zone di cui al precedente art. 15, le autorizzazioni da rilasciare nel periodo di validità del presente piano.

### NUMERO DI RIVENDITE PER ZONE DI PIANO

ZONA	EDICOLE ESISTENTI			NUOVE ESCLUS.	NUOVE NON ESCLUSIVE	RAPPORTO PUNTI ESCL/POP.
	Escl.	Non Escl.	Sper.			
1	1			1	1	1/1000
2				1		1/1000

2. Il quadro delle autorizzazioni esistenti e dei relativi parametri di riferimento deve essere costantemente aggiornato dall'Ufficio competente in relazione alle variazioni che dovessero intervenire durante il periodo di validità del Piano nell'ambito di ciascuna zona, al fine di assicurare il costante rapporto di cui al presente articolo.

3. Allo scadere del primo triennio, il Responsabile del Settore competente verifica l'andamento del rapporto punti vendita esclusivi/famiglie e, nel rispetto del rapporto medesimo, dispone l'aumento ovvero la diminuzione dei punti di vendita esclusivi. Qualora i punti vendita da ridurre siano stati già attivati o sia stata rilasciata l'autorizzazione, non si procede alla revoca dei relativi provvedimenti; tuttavia, per i medesimi punti vendita non è ammesso il subingresso. Il Comune, a tal fine, provvede a diramare apposite informazioni agli interessati.

## Art. 17 - Distanze minime

1. Nel rilascio di autorizzazioni per nuovi punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi, o per il trasferimento di esercizi esistenti, si deve osservare una distanza minima fra la nuova rivendita o la nuova ubicazione e le rivendite esistenti così differenziata in relazione alle diverse zone di cui al precedente art. 15:

ZONA	DISTANZA IN METRI
1	40
2	300

2. Il criterio di computo della distanza è quello della effettiva percorrenza stradale per aree pubbliche, seguendo il percorso pedonale più breve nel rispetto del Codice della Strada.

3. La distanza fra due rivendite localizzate in zone diverse è uguale alla media aritmetica delle distanze previste per ognuna delle due zone.

## Art. 18 - Edicole su suolo pubblico

1. Per i chioschi su area pubblica, sia esistenti che di previsione, tenuto conto della finalità della diffusione dell'informazione a mezzo stampa e dell'esigenza di qualificare le aree urbane, il Comune può stabilire, con apposito provvedimento, le condizioni estetiche e funzionali delle apposite edicole, in modo da valorizzare la visibilità e l'accesso al punto vendita.

## Art. 19 - Rivendite interne

1. Le rivendite di giornali e riviste localizzate all'interno di strutture in cui la vendita è rivolta ad una determinata cerchia di utenti non rientrano tra quelle indicate all'articolo 16: a titolo esemplificativo, stazioni ferroviarie, autostazioni, stabilimenti termali, balneari, impianti sportivi e ricreativi, ospedali, case di riposo.

2. Le rivendite di giornali e riviste ai sensi dell'art. 3, lett. g, del D. Lgs 170/2001, per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, devono essere effettivamente interne alle strutture e quindi con gli stessi orari e turni di apertura e chiusura.

3. I titolari di rivendite di giornali e riviste all'interno dei suddetti complessi sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate prevista all'art.4 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170.

4. Ai fini di attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso dell'ente proprietario dello spazio destinato al punto di vendita.

5. Il titolare del punto di vendita potrà iniziare l'attività trascorsi 30 gg. dalla comunicazione al Comune mediante apposita modulistica.

#### **Art. 20 - Trasferimento all'interno della stessa zona di Piano**

1. Il trasferimento di un punto di vendita all'interno della stessa zona di Piano è soggetto a preventiva domanda al Comune.
2. Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme.
3. I trasferimenti in diversa ubicazione delle rivendite esistenti all'interno della stessa zona, possono essere effettuati a condizione che le distanze tra la nuova localizzazione e i punti vendita esistenti non siano inferiori a quelle minime previste per le singole zone nel precedente art. 17.
4. Nei casi di trasferimento temporaneo per cause di forza maggiore non si applicano le distanze di cui all'art.17.
5. Il trasferimento temporaneo è consentito per un periodo massimo di mesi 6, salvo possibilità di proroga per comprovate esigenze connesse all'agibilità e disponibilità dei locali che ospitano l'attività, fino ad un massimo di complessivi mesi 12.

#### **Art. 21 - Trasferimento in altra zona di Piano**

1. Il trasferimento di un punto di vendita in altra zona di Piano è soggetto alla preventiva autorizzazione amministrativa.
2. Le autorizzazioni per i trasferimenti di cui sopra, devono tenere conto, al momento dell'esame delle relative domande, del rapporto edicole famiglie fissato in ciascuna zona nel rispetto del principio di garantire un servizio adeguato su tutto il territorio comunale.
3. Il trasferimento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, ed in particolare di quelle di cui all'art. 17.
  4. Nei casi di trasferimento temporaneo per cause di forza maggiore non si applicano le distanze di cui all'art. 17.
5. Il trasferimento temporaneo è consentito per un periodo massimo di mesi 6, salvo possibilità di proroga per comprovate esigenze connesse all'agibilità e disponibilità dei locali che ospitano l'attività, fino ad un massimo di complessivi mesi 12.

#### **CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **Art. 22 - Punti di vendita non esclusivi**

1. Per i punti vendita non esclusivi, il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 170/2001, resta vincolato al rispetto delle distanze minime fissate all'art.17.
2. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo se il rapporto tra famiglie e quotidiani o riviste venduti nella zona non scenda al di sotto di n.1 giornale ogni cinque famiglie.

#### **Art. 23 -Norma di rinvio**

1. Oltre alle norme stabilite dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge in vigore, in particolare il D.L.gvo n. 170/2001, gli Indirizzi regionali concernenti il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 910 del 30.6.2003, nonché le disposizioni degli altri Piani e regolamenti comunali vigenti, dello strumento urbanistico, delle norme di Polizia Urbana.
2. Per quanto non previsto dalla citata normativa elencata al comma 1 si applica il D.L.gvo n. 114/1998.